



TRIBUNALE DI FIRENZE
Sezione Distaccata di Pontassieve

R.G. 20\05

Svolgimento del processo

Con decreto che dispone il giudizio all'esito di udienza preliminare ritualmente notificato Fontani Claudio veniva tratto a giudizio avanti a questo Giudice per rispondere dei reati di cui alla imputazione. Alla udienza fissata nel decreto a giudizio veniva verificata la costituzione delle parti, ammesse le costituzioni di parte civile delle Province di Firenze, Grosseto e Forlì, ammesse le istanze istruttorie, dichiarata la utilizzabilità degli atti contenuti nel fascicolo dibattimentale, ed infine dichiarata la apertura del dibattimento che proseguiva per la istruttoria dibattimentale. Alle successive udienze del 24 ottobre 2006 e del 9 gennaio 2007 venivano escussi i testi indicati dalle parti e si procedeva all'esame dell'imputato. La causa veniva quindi differita alla udienza del 6 giugno 2007 allorquando veniva escusso il consulente di parte della difesa ed all'esito le parti concludevano come da verbale, riservandosi il PM la replica per la successiva udienza. Alla odierna udienza veniva rinunciata la replica da parte del PM e la causa veniva ritenuta in decisione sulle conclusioni delle parti trascritte nel verbale di udienza.

Ritiene il giudicante provata la penale responsabilità dell'imputato nei reati a lui ascritti, imputato che pertanto deve essere condannato alle pene di giustizia.

Motivi della decisione

In fatto

Dalla deposizione degli ufficiali di p.g. escussi in dibattimento la vicenda processuale può essere sinteticamente ricostruita in tal modo.

ARPA della Campania, con nota datata 06.08.2001 prot. n. 10600/ 659, richiedeva alla ARPA della Toscana di controllare il flusso di rifiuti derivanti dal trattamento di tritovagliatura che dalla regione Campania venivano trasportati presso la Società Toscana Recupero, di cui era ed è amministratore e responsabile legale l'imputato, e la corretta attribuzione del codice CER (Allegato n. 15 CNR 10/0001553P del



TRIBUNALE DI FIRENZE
Sezione Distaccata di Pontassieve

22.01.2002). Tale richiesta nasceva dagli accertamenti effettuati in Campania dalla Arpa territorialmente competente e dal N.O.E. dell'Arma dei Carabinieri, accertamenti nel corso dei quali erano state evidenziate alcune irregolarità.

Risulta opportuno, al fine di chiarire i termini della questione processuale, contestualizzare tali fatti in relazione alla ennesima emergenza rifiuti che, nell'anno 2001, aveva interessato la regione campana. In data 19 marzo 2001 veniva stipulato un accordo tra i Presidenti delle Regioni Campania e Toscana ed il Commissario governativo per l'emergenza rifiuti in Campania in base al quale la Regione Campania era autorizzata allo smaltimento di rifiuti urbani al di fuori del territorio regionale e segnatamente in Toscana, per tempi determinati (due mesi dal 19 marzo 2001) secondo le modalità che venivano successivamente fissate in atti dirigenziali del Sub Commissario. Tale accordo si inseriva nella previsione normativa dell'art. 5 del D.Lvo ne 22\1997, che, fissando il divieto di esportazione extraregionale dei rifiuti solidi urbani espressamente prevedeva tale possibilità in deroga.

Tornando adesso ai fatti di causa, e segnatamente a quelli emergenti dalla documentazione prodotta in giudizio, dai verbali di sopralluogo redatti dai tecnici dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Campania, risulta che presso gli stessi impianti giungevano i RSU raccolti nei Comuni della regione Campania per essere sottoposti alle operazioni di *triturazione e vagliatura*. I rifiuti conferiti alla ditta Toscana Recuperi erano quindi costituiti dalla frazione secca dei RSU, ottenuta attraverso le operazioni di *triturazione e vagliatura* degli stessi RSU. In una occasione veniva peraltro rilevato dai tecnici dell'ARPA della Campania (verbale di sopralluogo allegato alla lettera datata 06.08.2001 prot. n. 10600/ 659, con la quale l'ARPAC richiede alla Agenzia Toscana di effettuare un controllo presso la ditta Società Toscana Recuperi e da cui sostanzialmente prende origine il presente processo) che durante il mese di Giugno ed i primi giorni di Luglio dell'anno 2001 l'impianto tritovagliatura del Comune di Salerno era stato fermo, e pertanto, conseguentemente, i R.S.U. *tal quali*



TRIBUNALE DI FIRENZE
Sezione Distaccata di Pontassieve

erano stati conferiti alla Soc. Toscana Recuperi, sempre con il codice CER 150106 relativo a rifiuti speciali. I formulari, relativi al conferimento di questi RSU alla ditta Toscana Recuperi, venivano trasmessi successivamente dall'ARPA della Campania (**Allegato n. 16 CNR 10/0001553P del 22.01.2002**, Formulari di trasporto rifiuti in ingresso alla ditta Società Toscana Recuperi del periodo Giugno – Luglio 2001).

A fronte di tali segnalazioni vi è da dire che risulta dagli atti processuali che la Fita (Federazione Italiana Trasportatori), con lettera datata 27.09.2001 prot. n.394/01 inviava al Ministero Ambiente, alla Regione Toscana ed all' Osservatorio Nazionale Sui rifiuti, una segnalazione di comportamenti quali “*giro bolla*” con mezzi che si presentano presso gli impianti di destinazione senza passare da impianti intermedi, e sovraccarico dei mezzi utilizzati per il trasporto dei rifiuti (**Allegato n. 14 CNR 10/0001553P del 22.01.2002**). Sul punto si avrà modo di interloquire nel prosieguo.

Venivano quindi predisposti dalla ARPA della Toscana, a mezzo di propri dipendenti, servizi di verifica ed osservazione nei pressi della sede della Soc. Toscana Recuperi. Nel verbale del 25 ottobre 2001 (u.p.g. Calzolari – Gramigni – Oddo) davano atto che durante l'appostamento entravano automezzi a pieno carico ed uscivano a pieno carico dopo mediamente 15 minuti (ad es. autocarro tg. AW 620 NV della ditta Veca Sud entrava alle ore 08.54 pieno ed alle 09.20 usciva pieno ; autocarro tg. AW 616 PV della ditta Veca Sud entrava alle ore 09.05 pieno ed alle 09.20 usciva pieno). Significative sono inoltre le risultanze della annotazione di indagine dei Carabinieri NOE di ROMA nell'annotazione di Servizio Allegato 24 della CNR 10/0001553P del 22.01.2002 e acquisito con il consenso delle parti in dibattimento.

Di particolare interesse ai fini processuali deve peraltro essere ritenuto il sopralluogo effettuato in data 26.11.2001 dagli u.p.g. Daniele Gramigni, Luca Calzolari, e dal Mar. Sansonetti del Nucleo Operativo Ecologico Carabinieri di Firenze, allorché i verbalizzanti accertavano che, all'interno della sede della Soc. Toscana Recuperi, nella prima area posta sulla destra dell'entrata nei pressi del muro di



TRIBUNALE DI FIRENZE
Sezione Distaccata di Pontassieve

recinzione viene effettuata attività di cernita, stoccaggio e compattazione di carta e plastica, operazione effettuata con una pressa coperta da una tettoia. Su tale area, a fianco della pressa, erano presenti quattro cumuli di rifiuti composti da carta e cartone, imballaggi pressati prevalentemente in plastica, imballaggi pressati in plastica e carta ed inoltre RSU triturati, vagliati e pressati, riconoscibili questi ultimi dall'odore caratteristico di RSU e dalla presenza di materiale eterogeneo di natura urbana. La presenza di alcune confezioni di latte della centrale del latte di Salerno ne faceva ipotizzare la provenienza dalla regione Campania (sul punto diffusamente v. deposizione Calzolari alla udienza del 24 ottobre 2006). Dal verbale risulta che nel cumulo sparpagliato, accanto alle balle legate, erano presenti scatolette di tonno metalliche e bucce di arance tagliate a metà, di aspetto non fresco; vi erano anche tessuti, pneumatici, tubi in plastica e pezzi di legno. Secondo la deposizione del teste Calzolari il cumulo odorava distintamente di RSU (si veda verbale accertamenti e rilievi , fascicolo fotografico del 06.12.2001 - foto dalla 17 alla 21 - Allegato 25 della CNR 10/0001553P del 22.01.2002). Nel corso del sopralluogo venivano acquisiti in copia e prodotti in giudizio : a) i formulari di identificazione dei rifiuti in ingresso da marzo 2001 a ottobre 2001; b) i formulari di identificazione dei rifiuti in uscita da marzo 2001 a ottobre 2001; c) copia degli attestati di iscrizione all'albo delle imprese che avevano effettuato la gestione dei rifiuti; d) copia delle fatture relative alla gestione dei rifiuti dal marzo 2001 a ottobre 2001.

A seguito di ciò, il personale ARPA della Toscana del Servizio Sub Provinciale Mugello Piana di Sesto, unitamente a personale del Nucleo Operativo Ecologico Carabinieri di Firenze in data 05.12.2001 effettuava un sopralluogo presso la ditta Resapel rilevando, all'interno del capannone adibito allo stoccaggio provvisorio, la presenza di rifiuti con caratteristiche simili a quelli rinvenuti presso la ditta Toscana Recuperi e costituiti da RSU triturati, vagliati e pressati, riconoscibili dall'odore caratteristico di RSU e dalla presenza di materiale eterogeneo di natura urbana. Anche



TRIBUNALE DI FIRENZE
Sezione Distaccata di Pontassieve

in questo caso, la presenza di alcune confezioni di latte della centrale del latte di Salerno ne faceva ipotizzare la provenienza, quantomeno in parte, dalla Regione Campania. Durante lo stesso sopralluogo venivano acquisiti in copia i formulari di identificazione dei rifiuti giunti nei mesi di settembre ed ottobre con codice CER 150106 e *produttore* Toscana Recuperi, nonché i formulari redatti negli stessi mesi relativi ai rifiuti in uscita dalla ditta Resapel con il codice CER 150106. Dalle fotografie scattate presso la ditta Resapel (si veda verbale acc. E rilievi Fotogr. n.368 del 06.12.2001 Allegato 26 della CNR 10/0001553P del 22.01.2002) si nota che l'ammasso di rifiuti produce vapore per i fenomeni di decomposizione della parte organica, e si nota la presenza di pneumatici e tessuti.

Alle date del 31.01.2002 e del 01.02.2002 venivano effettuati servizi di osservazione ed appostamento presso la sede della Soc. Toscana Recuperi, ed in entrambi i servizi venivano evidenziati ingressi ed uscita di automezzi provenienti dalla Campania.

Il 17 Aprile 2002 Daniele Gramigni e Luca Calzolari di Arpat, il Mar. Turini Sergio, il m.llo Mar. Polverino Vincenzo e l' App. Savarese Mario dei CC Noe, unitamente ai tecnici dell'ARPA della Toscana - Dipartimento Provinciale di Pisa - si recavano presso la ditta Waste Recycling S.r.l. di Castelfranco di Sotto (PI), via Malpasso, 63 a seguito di informazioni raccolte da Tecnici dell'ARPA della Toscana - Dipartimento Provinciale di Arezzo - che riferivano circa il conferimenti di rifiuti, all'apparenza urbani tritovagliati, presso il settore adibito ai rifiuti speciali di bacino della discarica della Soc. Centro Servizi Ambiente S.p.A. di Terranova Bracciolini (AR). Tali rifiuti urbani tritovagliati veniva ipotizzato che potessero provenire dalla Campania e dalla Lombardia, essendo visibili confezioni del latte fresco sia delle centrali del latte di Milano e di Salerno. Presso la Waste Recycling S.r.l. venivano acquisiti tutti i formulari relativi all'anno 2002, con destinazione l'impianto di Terranova Bracciolini (AR), ed i formulari dei rifiuti conferiti alla ditta Waste



TRIBUNALE DI FIRENZE
Sezione Distaccata di Pontassieve

Recycling S.r.l. con codice CER 150106 e 191212 (codice introdotto con la decisione 2000/532/CE) del medesimo periodo. Nei formulari in ingresso alla Waste Recycling S.r.l. , relativi al rifiuto codice CER 191212, figurava come produttore la ditta Soc. Toscana Recupero S.r.l.. Da successivi controlli effettuati in data 19 aprile 2002 venivano acquisiti presso la Soc. Toscana Recupero S.r.l. i relativi formulari da cui emergeva che i produttori del rifiuto 191212 giunti, in modo discontinuo, nel periodo Marzo-Aprile 2002, presso la stessa Soc. Toscana Recupero S.r.l. erano: a) Ambiente S.r.l. via Ponte alle Tavole – San Vitaliano (NA), I cessionario Pomigliano Ambiente S.p.A., II Cessionario Ecoltecnica Italiana S.p.A. ; b) Eredi F.lli Bianco S.r.l. zona Asi – Giuliano in Campania (NA), I cessionario Pomigliano Ambiente S.p.A., II Cessionario Ecoltecnica Italiana S.p.A.; c) Gestione Impianto Tritovagliatura Sardone loc. Sardone – Giffoni Valle Piana (SA), I cessionario Pomigliano Ambiente S.p.A., II Cessionario Ecoltecnica Italiana S.p.A.; d) Imp. Re. Ge. Co. a r.l. impianto di tritovagliatura RSU, via Vadulario loc. Cerri – Paolisi (BN), I cessionario Pomigliano Ambiente S.p.A., II Cessionario Ecoltecnica Italiana S.p.A..

In data 14 maggio 2002 gli u.p.g. Gramigni Daniele e Calzolari Luca, si sono recati presso la ditta Soc. Toscana Recupero S.r.l. a seguito della verifica, nel giorno precedente, di due automezzi della ditta Ve.Ca Sud in sosta presso una piazzola nei dintorni dell'invaso di Bilancino, rilevando, come riportato nel verbale di accertamento e rilievi prot. n. 123 M del 14.05.2002 e documentato nel verbale dei rilievi fotografici prot. n.125 M del 14.05.2002, che nei giorni 13 e 14 di Maggio 2002 erano stati conferiti alla Soc. Toscana Recupero S.r.l. rifiuti urbani tritovagliati, codice CER 191212, provenienti dall'impianto di tritovagliatura della ditta Pomigliano Ambiente S.p.A. Strada Provinciale Pomigliano Acerra – Pomigliano d'Arco (NA), I Cessionario Ecoltecnica Ital. S.p.A.. Una parte degli stessi rifiuti era giacente sul piazzale di stoccaggio della ditta ed al momento del sopralluogo un automezzo targato BF 241 DY della ditta Ve.Ca Sud stava scaricando gli stessi rifiuti. Dalle foto scattate in tale



TRIBUNALE DI FIRENZE
Sezione Distaccata di Pontassieve

occasione, ed allegate al verbale di sopralluogo, si evidenzia la presenza di un sacchetto integro anche nel suo contenuto (Verbale accertamento e rilievi 123 m del 14.05.2002 e foto 124 m del 14.05.2002.), scatolette di tonno metalliche, tessuti, pneumatici, pezzi di legno, calzature.

Questa la cronologia dei fatti accertati e versati in atti, in base ai quali la Pubblica accusa ha contestato al Fontani Claudio i reati di cui alla imputazione.

Il processo si è a lungo incentrato – e le parti hanno a lungo dissertato – sulla questione relativa alla attribuzione di codici CER esatti o meno in relazione alla tipologia dei rifiuti, perdendo di vista, a giudizio del Tribunale, il nodo centrale della causa; ovverosia la classificazione sostanziale del rifiuto che la Soc. Toscana Recupero ha effettivamente ricevuto in quantità ingenti (migliaia di tonnellate) nel periodo successivo al 18 maggio 2001, termine ultimo di vigenza della deroga al divieto di smaltimento fuori regione dei RSU prodotti in Campania. Ed infatti è opportuno ricordare che non è il codice CER che attribuisce la qualifica al rifiuto, ma esattamente il contrario; una volta determinato, dal produttore e secondo la normativa tecnica e giuridica di riferimento, la natura del rifiuto, la sua effettiva tipologia, è lo stesso produttore che deve attribuire il codice CER al rifiuto, ricercando nella classificazione predisposta dalla normativa quello maggiormente idoneo alla descrizione del rifiuto. Il codice CER infatti ha soltanto una funzione descrittiva del rifiuto per facilitare la intellegibilità dello stesso nei rapporti giuridici tra i soggetti chiamati al trattamento, sotto varie forme, del rifiuto quale materiale sensibile per la tutela ambientale. Da ciò consegue che compete al produttore del rifiuto la sua classificazione, essendo logicamente l'unico soggetto capace in concreto di determinarne la qualità. Così come consegue la affidabilità che l'Ordinamento attribuisce a questa condotta, e la conseguente responsabilità, anche penale, per i fatti elusivi o fraudolenti.

Tanto premesso occorre che il processo preliminarmente dia una risposta alla qualificazione dei rifiuti pervenuti dalla Campania presso la società dell'imputato e



TRIBUNALE DI FIRENZE
Sezione Distaccata di Pontassieve

successivamente smistati presso altri intermediari ovvero presso discariche del territorio nazionale; essendo conseguenza diretta di tale qualificazione ogni valutazione in senso giuridico della condotta dell'imputato.

Non vi è dubbio che la origine primaria dei rifiuti prelevati dall'imputato in Campania e trasferiti presso la propria ditta era quella di rifiuti urbani indifferenziati. Risulta infatti pacificamente dalle deposizioni testimoniali acquisite che tali rifiuti urbani non provenivano da raccolta differenziata. Inoltre il processo ha accertato che tali rifiuti avevano subito, in Campania, un trattamento di tritovagliatura e separazione della frazione umida del rifiuto; mentre presso la sede dell'imputato tali rifiuti non avevano subito alcun trattamento, ma semplicemente vi erano transitati ed erano usciti nuovamente per le più svariate destinazioni semplicemente con un nuovo documento di trasporto che qualificava – così come quello di provenienza – il rifiuto come costituito da *imballaggi di più materiali* (cod. CER 150106).

Occorre quindi domandarsi se il procedimento meccanico cui erano stati sottoposti i rifiuti urbani campani provenienti dalla raccolta indifferenziata sia idoneo a mutare la natura del rifiuto, facendolo divenire speciale ai sensi dell'art. 7 comma terzo lett. G) del D.Lvo ne 22\1997. Ritiene il Tribunale che la risposta debba essere negativa.

Ed infatti perché possa dirsi che il rifiuto urbano proveniente da raccolta indifferenziata assuma caratteristiche difformi da quelle originarie divenendo “ cosa diversa “ è necessario che subisca un trattamento completo che porti, come risultato finale, ad un rifiuto qualitativamente difforme da quello iniziale; e tale risultato non è assolutamente raggiunto allorquando il rifiuto subisce un trattamento meccanico molto grossolano ed iniziale, volto non alla sua trasformazione, bensì alla sua riduzione volumetrica. Tale affermazione è avvalorata sia dalla normativa amministrativa di riferimento (v. circolare Ministero dell'Ambiente del 25 maggio 1999, Gab 99\9763\B09, che pur non rivestendo caratteri di norma primaria, tuttavia costituisce momento interpretativo della normativa di riferimento particolarmente qualificato, la



TRIBUNALE DI FIRENZE
Sezione Distaccata di Pontassieve

quale testualmente : *“che il rifiuto in uscita da un impianto di smistamento che tratta rifiuti urbani non può essere ritenuto rifiuto speciale agli effetti dell’articolo 7, comma 3, lettera g) del D.lg. n.22 del 1997, poiché l’ipotesi normativa ora richiamata deve riferirsi al rifiuto finale derivante dall’attività di recupero, ovvero alla frazione non ulteriormente recuperabile, per la quale è cessato il processo di recupero e che pertanto abbisogna di smaltimento. Il risultato del primo trattamento costituisce solo una fase intermedia della gestione, insuscettibile di mutare la provenienza del rifiuto, agli effetti del suo regime giuridico. Deve altresì considerarsi che alle medesime conclusioni ora esposte si giunge muovendo dall’interpretazione dell’articolo 6, comma 1, lettera b), decreto legislativo, ove è previsto che un soggetto che effettua operazioni di gestione di un rifiuto può essere considerato produttore di un rifiuto diverso da quello trattato qualora la sua attività consiste in operazioni di pretrattamento, o di miscuglio, o di altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione del rifiuto.)*, sia dalla documentazione tecnica allegata agli atti di causa e prodotta in giudizio dal teste Gramigni, documentazione che descrive il trattamento completo del rifiuto urbano. Secondo tale documentazione, ed in base alle argomentazioni tecniche nella deposizione del teste Barca , responsabile area rifiuti per la Regione Toscana , e confermate dal teste Mannucci , responsabile delle autorizzazioni ambientali per la gestione dei rifiuti per la Provincia di Firenze e dal dott. Biancalani funzionario Arpa, le procedure di trasformazione del rifiuto urbano vengono così descritte: il rifiuto conferito viene ricevuto in un area di stoccaggio, da cui viene successivamente ripreso per essere sottoposto a triturazione e a vagliatura primaria. Il sovrullo, pari al 20-25% del rifiuto iniziale, subisce una deferrizzazione mediante separazione magnetica e rimozione manuale delle frazioni indesiderate perché non combustibili. Il sottovaglio subisce una seconda vagliatura, nella quale si separa una corrente fine ricca in materiale organico, che viene avviata al trattamento di biostabilizzazione, dopo essere stata sottoposta all’azione di un separatore magnetico. A



TRIBUNALE DI FIRENZE
Sezione Distaccata di Pontassieve

valle della biostabilizzazione il materiale subisce una terza vagliatura, nella quale è anche previsto un riciclo allo scopo di raggiungere una migliore separazione. Lo stabilizzato prodotto è pari a circa il 31% del rifiuto in ingresso. La corrente di sovrallo proveniente dalla vagliatura secondaria, dopo aver subito anch'essa una deferrizzazione, viene trattata in un separatore balistico per rimuovere la frazione di inerti; questi ultimi, assieme agli scarti provenienti dalla separazione manuale, sono destinati allo smaltimento in discarica, ammontando complessivamente a circa il 14% del rifiuto in ingresso. Il sovrallo della vagliatura secondaria, raffinato dagli inerti e dai materiali ferrosi, viene unito con quello derivante dalla vagliatura primaria e sottoposto al trattamento di separazione manuale, dando luogo ad una corrente (pari a circa il 36% del rifiuto in ingresso) che costituisce il CDR, successivamente pressato in balle. La quantità di materiale ferroso rimosso nella separazione magnetica effettuata sui sovralli della vagliatura primaria e secondaria e sulla corrente di sottovaglio della vagliatura secondaria è pari a circa il 2% del rifiuto in ingresso.

Sulla base di tali considerazioni non vi è dubbio che i rifiuti trasportati dalla regione Campania fino alla società dell'imputato e successivamente smaltiti da quest'ultimo, non avendo subito un trattamento completo, non potevano considerarsi rifiuti speciali, e pertanto erano coperti da divieto di esportazione ultraregionale fissato dall'art. 5 comma quinto del D.Lvo n. 22/1997 per il periodo successivo alla vigenza dell'accordo, più volte citato, tra la Regione Campania e quella toscana.

Peraltro è da rilevare che, ad una lettura attenta e scevra da personale interesse, anche la Commissione parlamentare di inchiesta, esaminando il complesso della vicenda dell'emergenza rifiuti in Campania, è pervenuta a medesime conclusioni allorquando testualmente: *“Gli impianti per la produzione del CDR nella regione Campania sono stati realizzati dalla FISIA Italimpianti S.p.A. (Tufino, Caivano, Giugliano - su progettazione del 1999) e successivamente dalla sua affidataria FIBE Campania S.p.A. (Santa Maria Capua Vetere, Casalduni, Pianodardine, Battipaglia - su progettazione*



TRIBUNALE DI FIRENZE
Sezione Distaccata di Pontassieve

degli anni 2000 e 2001) dopo l'approvazione dei progetti da parte del Commissariato di Governo. Gli impianti consistono in sezioni di trattamento chimico e fisico: selezione, triturazione, separazione, stabilizzazione (tipo compostaggio). Per quanto riguarda il funzionamento, va rilevato che: in nessun impianto vengono recapitati frazioni provenienti dalla raccolta differenziata dei RSU; quindi tutti i rifiuti recapitati negli impianti sono costituiti unicamente da rifiuti urbani misti con modesta presenza di ingombranti; gli impianti non presentano efficienza di trattamento tale da garantire separazioni merceologiche definite per i diversi prodotti previsti: CDR, FOS, materiale metallico, ecc.. per le frazioni CDR e FOS è stato evidenziato un generalizzato aumento quantitativo rispetto alle previsioni progettuali, con contemporanea riduzione di ferrosi e scarti; questo significa una minore separazione e conseguente diminuzione della qualità del combustibile e della FOS; solo in alcuni impianti è effettuata la stabilizzazione aerobica della frazione umida separata; pur essendo presenti i macchinari normalmente deputati alla raffinazione della FOS, tale attività non viene svolta ed in alcuni casi i locali ad essa riservata sono usati per scopi diversi o sono completamente vuoti;rispetto ai rifiuti in ingresso non vi è diminuzione di peso, ciò significa che non si è realizzata alcuna perdita di materiale, che dovrebbe, viceversa, essere collegata prevalentemente alla fase di stabilizzazione aerobica della frazione organica umida; questa maggiore resa apparente si può spiegare con la non corretta selezione delle frazioni e dal mancato compostaggio (stabilizzazione o raffinazione), che, se effettuato correttamente, ridurrebbe la quantità della FOS da smaltire; il cosiddetto CDR è da definirsi semplicemente come rifiuto solido urbano tal quale; per quanto riguarda la FOS, a causa delle carenze nel processo produttivo oltre che per le sue intrinseche caratteristiche, non può qualificarsi come tale; negli impianti si attua, di fatto, più che una selezione una suddivisione dei rifiuti solidi urbani, che vengono mandati alla discarica con codici e descrizioni diverse; in questi impianti non si ottiene alcun vantaggio né in termini di quantità né di qualità rispetto allo smaltimento dei



TRIBUNALE DI FIRENZE
Sezione Distaccata di Pontassieve

RSU direttamente in discarica; i materiali prodotti negli impianti di fatto non presentano una specifica identità, ovvero non hanno caratteristiche tali da farli differenziare gli uni dagli altri. In sintesi, gli impianti di trattamento non hanno prodotto i materiali per i quali erano stati autorizzati ed i materiali ottenuti, qualunque siano le loro caratteristiche, sono stati destinati a discarica anche se con denominazione differenti. Tale insufficiente ed inefficace performance produttiva di tutti gli impianti campani è da ascrivere a diversi fattori: inefficace differenziazione dei rifiuti (RSU) in entrata; triturazione e selezione non efficaci nel ridurre la pezzatura alle dimensioni normate e nel separare sovvalli e sottovagli; scelte gestionali opinabili (non utilizzo delle sezioni di stabilizzazione, miscelazione del CDR delle diverse linee produttive, ecc.); impianti che lavorano con materiali, quantità ed a ritmi non previsti in progettazione, con conseguente frequente fermo impianti per manutenzione; impianti bloccati dallo stoccaggio delle balle prodotte e non smaltite. Orbene, il CDR ha importanza economica e quindi dignità legale in quanto legato alla valorizzazione ai fini energetici; è indispensabile, pertanto, nella sua produzione, attenersi ai limiti definiti nel decreto del Ministero dell'Ambiente 5 febbraio 1998, in relazione alle caratteristiche dell'impianto di termovalorizzazione a cui è destinato e della qualità degli effluenti del processo di incenerimento. In altri e più chiari termini, il CDR è prodotto perché deve essere termovalorizzato; se non si riesce a termovalorizzare esso è un rifiuto, da cui non solo non si ricavano profitti (connessi alla vendita dell'energia prodotta), ma che richiede ulteriori risorse economiche per il suo definitivo smaltimento.” (Commissione Parlamentare d'inchiesta sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse, Camera dei Deputati - Senato della Repubblica XIV Legislatura (pag. 17, 18 e 19).

A queste considerazioni di carattere generale deve aggiungersi l'emergenza di causa, secondo la quale per un lungo periodo (circa un mese e mezzo) una parte dei rifiuti ricevuti dalla ditta del Fontani neppure avevano ricevuto il trattamento minimo di



TRIBUNALE DI FIRENZE
Sezione Distaccata di Pontassieve

tritovagliatura, poiché l'impianto campano risultava inoperante per motivi tecnici; inoltre dalla documentazione relativa ai sopralluoghi della p.g. e dalle dichiarazioni dei testi escussi si ha la conferma della natura sostanzialmente di rifiuto urbano indifferenziato dei materiali di volta in volta verificati presso la società del Fontani.

In buona sostanza ritiene il Tribunale che all'esito della istruttoria esperita sia emerso con chiarezza il senso complessivo della intera vicenda, di cui la parte oggetto di causa altro non è se non un mero segmento. L'emergenza rifiuti in Campania non era certamente cessata all'esito dello scadere delle convenzioni stipulate tra le Regioni per il trasferimento fuori Regione dei rifiuti urbani campani. Vi era una necessità (ed un preciso interesse economico a gestire in regime di costante emergenza un fenomeno ordinario come quello dello smaltimento dei rifiuti) di smaltire fuori Regione le tonnellate dei rifiuti urbani provenienti da una raccolta indifferenziata in elusione della normativa che ne faceva divieto. Così come contestualmente vi era la impossibilità materiale di sottoporre tali rifiuti al trattamento completo e sopra descritto, secondo norme di buona tecnica. Si è quindi immaginato e deciso – e non certamente dall'imputato – di gestire la situazione in elusione della legge, sottoponendo i rifiuti a mera tritovagliatura e separazione della frazione umida preconstituendo fittiziamente le condizioni per classificare tali rifiuti come speciali, e quindi poterli smaltire fuori dalla Regione di Produzione. Nella realtà ciò che è stato smaltito altro non era che un rifiuto urbano proveniente da raccolta indifferenziata sottoposto ad una preliminare operazione meccanica che non ne mutava la natura e caratteristiche e finalizzata principalmente alla riduzione del volume.

In questo quadro di gestione della emergenza rifiuti campana *contra legem* si è inserita la condotta consapevole dell'imputato, il quale ha organizzato il trasferimento prima in Toscana presso la propria ditta e successivamente presso altri intermediari e presso discariche ingenti quantitativi di quei rifiuti pre-trattati, utilizzando nei documenti di trasporto codici CER identificativi di rifiuti speciali ma che non



TRIBUNALE DI FIRENZE
Sezione Distaccata di Pontassieve

descrivono affatto ciò che si trasportava. In tale quadro organizzativo va inserita la condotta di redazione di nuovi documenti di trasporto all'esito dello stazionamento presso la ditta dell'imputato. Ed infatti i rifiuti che fuoriuscivano dall'impianto dell'imputato, seppure descritti con il medesimo codice di ingresso (rifiuto speciale) non consentivano più la identificazione della provenienza del rifiuto dalla Campania, ma identificavano il rifiuto come speciale e prodotto dall'imputato attraverso quel procedimento fissato dall'art. 6 comma primo lettera b) che non è mai avvenuto, così come è stato dimostrato in causa, atteso che gli automezzi in ingresso nella ditta dell'imputato ne uscivano dopo poche decine di minuti.

Né può ragionevolmente sostenersi che l'imputato fosse in buona fede. Tale condizione è radicalmente esclusa per il Tribunale sia dalla ingente quantità di rifiuti gestiti per oltre un anno dall'imputato, sia dalla esperienza e capacità tecnica acquisita dall'imputato nel corso della attività di una attività imprenditoriale certamente significativa nel campo del trattamento dei rifiuti.

Così come ritiene il Tribunale che sia stata accertata in causa la motivazione di utile economico che ha mosso l'imputato, utile economico costituito dal prezzo pro chilogrammo per la attività di intermediazione prestata; utile peraltro ben descritto dall'imputato nella sua deposizione dibattimentale.

Sussiste pertanto il reato di cui all'art. 53 bis D.Lvo n. 22/1997 così come contestato all'imputato, così come risulta provata la condotta materiale e l'elemento psicologico dei reati contestati ai capi 1) e 2) della imputazione, in relazione ai quali deve peraltro dichiararsi la intervenuta prescrizione estintiva.

Così, infine, come dalla condotta di artificio posta in essere dall'imputato, anche in concorso eventuale con altri soggetti non imputati in questo processo, e descritta precedentemente consentiva di smaltire i rifiuti con evasione di una quota parte dell'imposta regionale (ecotassa) che sarebbe stata dovuta per i rifiuti urbani; evasione che costituisce il profitto ingiusto del delitto di cui all'art. 640 comma secondo c.p.



TRIBUNALE DI FIRENZE
Sezione Distaccata di Pontassieve

contestato al capo 4) della imputazione. La circostanza che il processo non abbia accertato con sicurezza se il profitto ingiusto sia stato realizzato dall'imputato ovvero da altri non ha rilievo nello schema legale del reato contestato. Ciò che conta, e che il Tribunale ritiene provato, è che con la condotta di artificio posta in essere dall'imputato si sia realizzato un ingiusto profitto con grave danno dell'Erario pubblico.

Conclusivamente l'imputato deve essere ritenuto penalmente responsabile dei reati a lui ascritti ai capi 3) e 4) della rubrica e deve essere condannato alle pene di giustizia

Valutati gli elementi di cui all'art. 133 c.p. stima equo questo giudice, ritenuta la continuazione tra i delitti contestati all'imputato, irrogare a Fontani Claudio la pena di anni tre di reclusione e 1.000,00 euro di multa – p.b. anni due di reclusione per il delitto di cui all'art. 53 bis D.Lvo ne 22\1997 aumentata alla pena finale ex art. 81 c.p. -, oltre alla condanna al pagamento delle spese processuali.

Visto l'art. 1 L. ne 241\2006 la pena inflitta deve essere dichiarata interamente condonata.

P.Q.M.

Il Giudice

Dichiara Fontani Claudio responsabile dei reati a lui ascritti di cui all'art. 53 bis D.Lvo ne 22\1997 e 640 c.p., e visto l'art. 533 c.p.p. e ritenuta la continuazione tra i reati ritenuti, lo condanna alla pena unica di anni tre di reclusione e 1.000,00 euro di multa, oltre al pagamento delle spese processuali.

Visti gli art. 53 bis comma terzo, 28, 32 bis e 33 bis c.p. applica a Fontani Claudio per la durata di anni tre la interdizione dai pubblici uffici, la interdizione dalla direzione e rappresentanza di persone giuridiche ed imprese e la incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione.

Visto l'art. 1 L. ne 241\2006 dichiara interamente condonate le pene principali inflitte.



TRIBUNALE DI FIRENZE
Sezione Distaccata di Pontassieve

Condanna Fontani Claudio al risarcimento dei danni alle costituite parti civili Provincia di Firenze, Provincia di Grosseto e Provincia di Forlì, da liquidarsi in separato giudizio, nonché al pagamento delle spese di costituzione e difesa in giudizio che si liquidano, per ciascuna di esse, nella somma di euro 2.500,00 comprensive di onorari, diritti e spese, oltre maggiorazioni, Iva e Cap come per legge.

Visto l'art. 531 c.p.p. dichiara non doversi procedere a carico di Fontani Claudio in ordine ai reati di cui agli art.li 51 comma primo lett. A) e 53 comma primo D.Lvo nr 22\1997 perché estinti per intervenuta prescrizione alla data del 14 novembre 2006.

Così deciso in Pontassieve il 2 luglio 2007

Il Giudice
Dr Alessandro Nencini